

# **TI\_GERICHTE 12.2024.29 vom 28. Mai 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2024.29](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.29)

FR: TI\_GERICHTE 12.2024.29 du 28 mai 2024

IT: TI\_GERICHTE 12.2024.29 del 28 maggio 2024

## **Regeste**

Compravendita internazionale di merci - indicazione dei mezzi di prova

## **Erwägungen**

### **E. 8**

La convenuta ha censurato l'assunto pretorile, secondo cui non sarebbe stato provato che nell'ambito del contratto di fornitura dei lift e delle relative metalcostruzioni (doc. E, F) I \_\_\_\_\_ dovesse occuparsi anche della progettazione e dei disegni degli ascensori e con ciò definire anche i criteri e le caratteristiche dalla merce. Essa ha in particolare sostenuto che nell'occasione " la fornitura ha ad oggetto ascensori da costruire e non prodotti preconfezionati: mentre nel secondo caso non vi è progettazione in chi vende, nel primo caso vi è un'attività accessoria di progettazione, segnatamente di definizione delle caratteristiche tecniche e di design dell'ascensore affinché possa essere installato nell'ambito del cantiere " (appello p. 12). Sennonché, per quanto è qui d'interesse, essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha minimamente censurato la conclusione che il giudice di prime cure ne aveva tratto, quella secondo cui il contratto tra le parti sottostava alla CVIM, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei rispettivi allegati. Ed anzi, a ben vedere, ha a più riprese confermato la correttezza di quella conclusione: da una parte ha in effetti ammesso che l'attività di progettazione che a suo dire sarebbe pure stata svolta dall'attrice era solo " accessoria " (appello p. 12), il che in base all'art. 3 cpv. 2 CVIM (secondo cui sono esclusi dal campo di applicazione della CVIM i contratti nei quali la porzione " preponderante " dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o di altri servizi) non ostava all'applicazione di quella Convenzione; dall'altra essa stessa ha fondato le sue obiezioni e contropretese proprio sulla CVIM (cfr. appello p. 8 e 10).

### **E. 9**

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile, secondo cui essa, nel corso della causa, non si sarebbe confrontata con le singole fatture (doc. H) e non avrebbe contestato - nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (le fatture non riportando alcuna voce "pensiline" e l'indicazione "metalcostruzioni" essendo troppo vaga) - l'avvenuta fornitura delle merci ivi elencate per cui la controparte poteva di principio pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR 53'550.-, si è in questa sede limitata a sostenere che " ciò non corrisponde al vero " e che essa " aveva corrisposto tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il valore del materiale non consegnato o difettoso ", che " non doveva certo "confrontarsi con le singole fatture" (che di per sé non sono mai state contestate) ", che "aveva eccome quantificato l'asserito minor valore, in modo più dettagliato in sede di memoria scritta conclusiva (cfr. p. 7) " (appello p. 8), laddove in particolare, precisando " quanto già esposto in occasione della risposta e poi della duplice ", i materiali non

consegnati erano stati indicati essere di CHF 3'300.- per le "pensiline" e di CHF 9'003.- per le "metalcostruzioni" (ritenuto per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già parlato dei materiali non consegnati e del loro ammontare), e che il giudice aveva " errato nell'escludere le contestazioni della convenuta in merito alla parte di fornitura non eseguita ", e ciò siccome " le voci "pensiline" fanno riferimento agli schermi in vetro che sono oggetto delle fatture annesse (cfr. doc. H) e le voci "metalcostruzioni" fanno riferimento a materiale necessario per gli ascensori, anche questo descritto nelle fatture annesse (cfr. doc. H) e che certamente non potevano essere indicate nelle fatture, che invece indicavano solo l'oggetto del contratto inteso in senso di macro elementi " (appello p. 9). Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'assunto del Pretore, che le aveva rimproverato di non essersi confrontata in causa con le singole fatture (doc. H) e di non aver contestato in causa - nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (con riferimento alle "pensiline" e alle "metalcostruzioni") - l'avvenuta fornitura delle merci ivi elencate. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale conclusivo non essendo invece rilevanti, siccome la contestazione dei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) avrebbe invece esposto una tale contestazione (cfr. TF 4A\_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2). E, con riferimento alla sua allegazione a p. 10 della risposta, considerata dal giudice di prime cure una contestazione non chiara siccome le fatture non riporterebbero alcuna voce "pensiline" e l'indicazione "metalcostruzioni" sarebbe stata troppo vaga, non ha spiegato, e comunque non risulta, per quale motivo la di lei asserita e presunta erroneità della motivazione fornita nell'occasione dal primo giudice farebbe sì che la sua contestazione della fornitura delle merci dovesse invece essere considerata chiara. Si aggiunga, sempre per quanto riguarda la motivazione adottata dal Pretore, che in ogni caso la convenuta non ha illustrato le ragioni per cui l'indicazione "metalcostruzioni" fornita nella risposta non sarebbe stata troppo vaga.

#### **E. 10**

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile, secondo cui essa nei suoi allegati di causa non avrebbe mai quantificato l'asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in esame per cui una riduzione del prezzo di vendita era esclusa, si è in questa sede limitata a sostenere che " ciò non corrisponde al vero " e che essa " aveva contestato in toto il valore della fornitura oggetto di causa, e questo sia nella risposta che nella replica [recte: duplica] che ancora nelle memorie scritte conclusive ", aggiungendo, a tale proposito, che " va rammentato che le richieste dell'attrice si riferiscono a una parte minima della fornitura, che è stata ben più ampia e per un valore complessivo di EUR 133'440.- (cfr. doc. I di parte attrice )", che essa " aveva corrisposto tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il valore del materiale non consegnato o difettoso ", che " aveva eccome quantificato l'asserito minor valore, in modo più dettagliato in sede di memoria scritta conclusiva (cfr. p. 7) " (appello p. 8), laddove in particolare, precisando " quanto già esposto in occasione della risposta e poi della duplica ", il minor valore era stato indicato essere di CHF 45'831.- (ritenuto per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già parlato di una riduzione del prezzo e soprattutto della sua entità) e che " la posizione della convenuta è stata sempre, coerentemente, quella di escludere ogni valore a merci che sono state in parte non consegnate e in parte consegnate ma di alcun valore " (appello p. 9). Sennonché,

esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'assunto del Pretore, che le aveva rimproverato di essere venuta meno al suo obbligo di quantificare in causa l'asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in parola. Essa, pur avendo sostenuto di aver provveduto ad esporre una tale quantificazione " sia nella risposta che nella replica [recte: duplica] ", non ha in effetti indicato in quali passaggi di quegli allegati (non bastando un rinvio generico agli stessi [ cfr. TF 5A\_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6, 4A\_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.2; II CCA 13 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.21] e non essendo invece rilevanti i passaggi del memoriale conclusionale, siccome l'allegazione di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) lo avrebbe poi fatto (cfr. TF 4A\_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

#### **E. 11**

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropotesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per esaminarla ed essa in particolare non avrebbe precisato l'asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, si è in questa sede limitata a sostenere che essa " era solo tenuta a dimostrare di aver affrontato le spese per trasporti aggiuntivi e non certo ad elencare il numero di trasporti e i chilometri percorsi ", che " agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP 1 ... e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza " e che " né I \_\_\_\_\_ ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese, affermando solamente che a suo dire erano a suo carico in quanto la vendita è avvenuta franco fabbrica (cfr. p. 6 e 7 della duplica [recte: replica] ) " (appello p. 10). Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropotesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l'assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe in particolare precisato l'asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, il primo giudice potendo anzi pretendere legittimamente di essere informato, magari non sul numero dei trasporti e sui chilometri percorsi, ma almeno sui costi effettivamente sostenuti. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica avrebbe invece fornito allegazioni precise e concrete in merito a questa contropotesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito precisazioni sull'asserita perdita dovuta (cfr. TF 4A\_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2), di cui per altro in questa sede nemmeno è conosciuto l'effettivo ammontare. Visto che le carenze allegatorie della convenuta in merito alla sua contropotesa risarcitoria accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non può prevalersi né del fatto che, a suo dire, " I \_\_\_\_\_ ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese ", né del fatto che comunque, sempre a suo dire, " agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP 1 ... e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza ".

#### **E. 12**

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropotesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare ed essa in particolare non avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I \_\_\_\_\_, si è in questa sede limitata a sostenere che nell'occasione il Pretore aveva commesso un errore e che " l'errore sta nel fatto che in questo punto si discute di

risarcimento del danno e non di riduzione di valore. In altri termini, l'odierna appellante aveva l'onere di dimostrare le spese che ha dovuto affrontare per riparare i vizi di fornitura e gli errori di progettazione (...). Ciò che la convenuta ha fatto: sul punto, si rimanda all'elenco dettagliato presente al n. 31 della memoria scritta conclusiva della convenuta ” (appello p. 11), laddove il danno da risarcire era stato indicato essere di CHF 85'054.-. Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l'assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe in particolare fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I \_\_\_\_\_ . Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome l'allegazione di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) avrebbe fornito allegazioni precise e concrete in merito a questa contropretesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I \_\_\_\_\_ (cfr. TF 4A\_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2). Visto che le carenze allegatorie della convenuta in merito alla sua contropretesa risarcitoria accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non può prevalersi del fatto che, a suo dire, il buon fondamento della contropretesa sarebbe stato dimostrato dalle prove agli atti.

#### **E. 13**

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile - che a ben vedere costituisce una motivazione abbondanziale sul giudizio in merito alla sua contropretesa risarcitoria (già esaminata in precedenza ai consid. 11 e 12) - secondo cui essa non avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all'attrice, si è in questa sede limitata a sostenere che “ l'affermazione è sorprendente, laddove esiste una perizia giudiziaria ”, di cui ha poi riassunto le risultanze, “ che afferma l'esatto contrario ” (appello p. 11) e soprattutto una perizia di un certificatore esterno (doc. 9). Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'assunto pretorile secondo cui essa nemmeno avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all'attrice. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi dei suoi memoriali avrebbe invece circostanziato quei fatti (cfr. TF 4A\_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

#### **E. 14**

Ne discende che l'appello della convenuta dev'essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 53'550.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 6 marzo 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di complessivi CHF 4'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3'000.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.